

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 91**

*(Studi, indagini e ricerche)*

- 1.** Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
- 2.** L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
  - a)** progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
  - b)** formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
  - c)** istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
  - d)** progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
  - e)** programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.